



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

Assunto il 24/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 1649

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13151 del 25/10/2019

**OGGETTO: DIP. FRANCESCO MACRINA. MATR. 462400. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI
SENSI DEGLI ARTT. 39 E 42 DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con istanza prot. n. 331302 del 25 settembre 2019, il Sig. Francesco MACRINA, matr. 462400 dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, Settore “Strumenti Finanziari, Regionali e Comunitari (FESR - FSE)”, ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali, per mesi 1 (uno) a decorrere dal 1° sino al 30 novembre 2019, con diritto alla conservazione del posto;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 Comparto “Funzioni Locali” ed in particolare:

- l'art. 39 (*Aspettativa per motivi familiari e personali*) che, testualmente, dispone:
 - comma 1: “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodo di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”;
 - comma 2: “L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”;
 - comma 3: “Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia”;
 - comma 4: “La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.
- l'art. 42 (*Norme comuni sulle aspettative*) che, testualmente, dispone:
 - comma 1: “Il dipendente rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo. (...)”;
 - comma 2: “Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.”;
 - comma 3: “Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 59”;

Preso atto che ai sensi dell'art. 24 (*Aspettativa non retribuita*) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

- comma 2: “La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)”;
- comma 4: “la collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)”;
- comma 7: “Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza”;
- comma 8: “il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione”;

Visto il parere favorevole espresso in calce alla richiesta dal Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, struttura presso cui il dipendente è funzionalmente assegnata;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover accogliere la richiesta presentata e, conseguentemente, di concedere l'aspettativa non retribuita per motivi personali;

Visti:

- la L.R. n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
 - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000”;
 - la legge n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

DECRETA

- **DI ACCOGLIERE** l’istanza del dipendente Francesco MACRINA e, per l’effetto, concedere l’aspettativa non retribuita per motivi personali, per mesi 1 (uno) a decorrere dal 1° al 30 novembre 2019, ai sensi degli artt. 39 e 42 CCNL Comparto “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;

- **DI PRECISARE** che durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente in oggetto e l’Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico (ivi compresa la maturazione delle ferie) ed economico, neppure a fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto del dipendente alla conservazione del posto;

- **DI NOTIFICARE** il presente decreto:

- al dipendente Francesco MACRINA;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”;
- al Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- al Settore “Strumenti Finanziari, Regionali e Comunitari (FESR – FSE), dove il dipendente risulta funzionalmente assegnata;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO

(con firma digitale)

